

826.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|  | PAG. |   | PAG. |
|--|------|---|------|
| <b>Comunicazioni</b> .....   | 3    |   |      |
| Missioni valevoli nella seduta del 14 dicembre 2000 .....  | 3    | (Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....   | 13   |
| Progetti di legge (Annunzio) .....   | 3    | (Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) ..... | 14   |
| Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....   | 3    |   |      |
| Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....  | 4    | <b>Interpellanze urgenti</b> .....  | 29   |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) ..... | 4    | (Sezione 1 – Attività della società Maguro) .   | 29   |
| Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....   | 4    | (Sezione 2 – Esuperi di personale nella Fiat) .....   | 29   |
| Richieste ministeriali di parere parlamentare .....  | 4    | (Sezione 3 – Questioni di incompatibilità funzionale relative a magistrati) .....                               | 30   |
| Atti di controllo e di indirizzo .....   | 5    | (Sezione 4 – Collegamenti marittimi con la Sardegna) .....  | 31   |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 7459</b> .....   | 6    | (Sezione 5 – Interessi sui mutui bancari) ..  | 32   |
| (Sezione 1 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge) .....   | 6    | (Sezione 6 – Attività dell'organizzazione criminale dei « Casalesi ») .....                                     | 33   |
|  |      | (Sezione 7 – Attività della Croce Rossa italiana) .....   | 33   |

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 14 dicembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Berlinguer, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Carmelo Carrara, Cavanna Scirea, Cerulli Irelli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Ferrari, Gambale, Gerardini, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Ladu, La Russa, Leccese, Li Calzi, Liotta, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoli, Pisanu, Pittino, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Rizzi, Saonara, Sbarbati, Scalia, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Scoca, Scozzari, Sica, Solaroli, Spini, Tremaglia, Turco, Turroni, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Agostini, Amoruso, Benvenuto, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Cavanna Scirea, Cerulli Irelli, Conte, Corleone, D'Amico, Danieli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Ferrari, Grimaldi, Iacobellis, Landolfi, Leccese, Liotta, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Niccolini, Occhetto, Ostillio, Pecoraro Scanio, Antonio Pepe, Ranieri, Rebuffa, Rizzi, Sbarbati, Scarpa Bonazza Buora,

Schietroma, Scozzari, Solaroli, Spini, Tremaglia, Turco, Turroni, Vendola, Visco.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 13 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù » (7494);

VOLONTÈ ed altri: « Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione » (7495);

MIGLIORI: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di concorsi per ricercatori universitari » (7496).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Corte di conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 304).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli esteri, con lettera del 13 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BARTOLICH n. 9/5422/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 1999, concernente il personale in servizio presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministro degli affari esteri.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 9 novembre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 20 novembre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 novembre 2000, concernente l'impegno dei parlamentari valdostani per modifiche migliorative al

disegno di legge « Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, per la parte relativa alle somme accantonate per le regioni a statuto speciale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 dicembre

2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 feb-

braio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 gennaio 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-  
CRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, RECANTE DI-  
SPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (7459)**

(A.C. 7459 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARA-  
ZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI  
CUSTODIA CAUTELARE

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Separazione dei processi*). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. – (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). – 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-bis. – (*Formazione dei ruoli di udienza*). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

## ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*,

ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)* » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

## ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis* ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

## ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

## ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## CAPO II.

## NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

## ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-bis. (Aule di udienze protette). — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati in-

dicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

## CAPO III

## INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

## ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

## ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

#### CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI

### PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

#### CAPO V.

### MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

#### ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

#### ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties del codice penale ».

## CAPO VI.

## PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

## ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

## ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis ».

## ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-bis. — (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

## ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

## CAPO VII

## NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

## ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-bis. — (*Particolari modalità di controllo*). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia

cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

#### ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica

per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. ».

#### ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

#### ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

#### CAPO VIII

#### NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

#### ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

## ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

## ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

## ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

## CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED  
ENTRATA IN VIGORE

## ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760

milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 7459 – sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole:

« sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

*il comma 4 è soppresso.*

*All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice può disporre ».*

*All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».*

*All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » sono soppresse.*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« ART. 10. – 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di

documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;

d) al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».

All'articolo 23, comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**(A.C. 7459 – sezione 3)**

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 7.** Mantovano, Marino.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 11.** Manzione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – 1. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

**1. 15.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 8.** Parenti.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 12.** Saponara, Gazzilli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. 30.

*Sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) se per uno o più imputati o per una o più imputazioni per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) è possibile pervenire prontamente alla decisione e sussistono ragioni di urgenza per la scadenza dei termini di custodia cautelare, in particolare ove manchino altri titoli di detenzione. ».

**0. 1. 30. 1.** Parenti, Crema.

*Sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) se, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera e), il processo nei confronti di uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), deve essere definito con urgenza essendo prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, ed in mancanza di altri titoli di detenzione. ».

**0. 1. 30. 2.** Pecorella, Vito.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera

a) è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 30.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 1. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 1. 9.** Parenti.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere altresì disposta sull'accordo delle parti.*

**1. 14.** Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.*

**1. 50.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 1. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 1. 10.** Parenti.

*Al comma 3, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto altresì conto della complessità dell'istruttoria dibattimentale e della motivazione della sentenza.*

**1. 51.** La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio della azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera f ».

**1. 80.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 6.** Copercini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei procedimenti con detenuti o in altri casi di assoluta urgenza.

**1. 01.** Pisapia.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**\* 2. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**\* 2. 9.** Parenti.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, è aggiunto, il seguente numero:

« 4) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati di tre mesi. Tale termine è recuperato da quello della fase precedente ove non completamente utilizzato ovvero dai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti. »

2. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salve le ipotesi di cui al comma 1, lettera *b*). »

**2. 16.** Manzione.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*) del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 4) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti.

2. Nell'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « sentenza irrevocabile di condanna » sono aggiunte le seguenti: « salve le ipotesi di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4). »

**2. 30.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Copercini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono aggiunte le seguenti: « senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 4). ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

**2. 31.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente.*

**2. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 5.** Copercini.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 12.** Parenti.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 6.** Copercini.

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: può disporre le altre misure cautelari*

di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno *con le seguenti*: dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono.

**2. 15.** Saponara.

*(Approvato)*

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: salvo che siano venute meno con le seguenti: solo se sussistono.*

**2. 17.** Gazzilli.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 7.** Copercini.

*Al comma 6, capoverso, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.*

**2. 13.** Parenti.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 8.** Copercini.

*Al comma 7, sopprimere le parole: e le parole « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».*

**2. 14.** Parenti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 2. 01.

*Al primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

**0. 2. 01. 1.** Pecorella, Vito.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma del-

l'articolo 2, comma 4, del decreto - legge, n. 341 del 2000, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

**2. 01.** La Commissione.

*(Approvato)*

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 4.** Parenti.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 11.** Saponara, Gazzilli.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **4. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\* 4. 8.** Parenti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini, sarebbe rimesso in libertà. ».

**4. 21.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o comunque prima del deposito della sentenza.*

**4. 9.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche con riferimento allo stesso condannato fino a: o comunque con le seguenti: quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, e comunque.*

**4. 7.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 4. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 4. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 4. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 4. 12.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« 3-bis. Il presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, il termine di cui al terzo comma per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. ».

**4. 5.** Pisapia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

**4. 20.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

**(Approvato)**

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 2.** Parenti.

## ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 3.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 5.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , ove possibile,*

**6. 4.** Parenti.

**(Approvato)**

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 5.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 7.** Parenti.

*Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti*

## ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

## ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta » sono soppresse.

## ART. 8-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

## ART. 8-ter.

1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

**7. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimere il comma 1.*

**7. 2.** Copercini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del codice di procedura penale.*

**7. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Copercini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 7. 01.

*Sopprimerlo.*

**0. 7. 015. 1.** Parenti, Crema.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis. — 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2. ».

**7. 015.** La Commissione.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 4.** Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 8.15

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 8. 15. 1.** Parenti, Crema.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

**8. 15.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 3.** Copercini.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 3.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.*

**9. 2.** Parenti.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Copercini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.*

**10. 2.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: notificati aggiungere le seguenti: , ai sensi degli articoli 157, 158 e 159.*

**10. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e al difensore nominato fino a: nella fase del giudizio con le seguenti: e all'ultimo difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o a quello nominato, anche d'ufficio, per la fase dell'esecuzione.*

**10. 3.** Parenti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio con le seguenti: ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97.*

**10. 17.** Gazzilli.

*Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale — ultimo periodo — dopo le parole: presentata l'istanza aggiungere le parole: e la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2 e 94, comma 1,.*

*Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 dopo le parole: è allegata aggiungere le parole: , a pena di riammissibilità,.*

*Al comma 1 — ultimo periodo — dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 dopo le parole: essere allegati aggiungere le parole: , a pena di ammissibilità.*

**10. 9.** (Nuova formulazione). Mantovano, Marino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 6.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis) al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis, »;*

*c-ter) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

*« 8-bis. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere nessuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione ».*

**10. 12.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis »;

*c-ter)* dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 157, comma 8, ovvero mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159 e 161, il pubblico ministero, ove l'istanza non sia tempestivamente presentata, assume nuove informazioni anche presso lo stesso difensore e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

**10. 8.** Saraceni.

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale premettere le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

« 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5 il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica ».

**10. 20.** (Nuova formulazione). Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non vengono consegnati immediatamente al condannato, il pubblico ministero deve disporre nuove

ricerche e assumere ulteriori informazioni con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria. Rivelatesi queste ulteriormente infruttuose, il pubblico ministero fa notificare l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4. Entro trenta giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4, il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché valuti se concedere la misura alternativa, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. »

**10. 15.** Simeone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa.

**10. 10.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 11.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 16.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 9, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai reati di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale, la sospensione deve essere disposta se il condannato ha subito una condanna che non superi i tre anni di reclusione o se ha ottenuto il beneficio della circostanza di cui all'articolo 114 del codice penale. »*

**10. 14.** Simeone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

*« 9-bis. La sospensione dell'esecuzione al condannato che si trova agli arresti domiciliari per altro tipo di reato può essere disposta se deve eseguirsi una condanna passata in giudicato che non superi i limiti di tre anni o di quattro anni di cui al comma 5. »*

**10. 13.** Simeone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 7.** Mantovano, Marino.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

ART. 11-bis.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*« 3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli ele-*

*menti che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna. »*

ART. 11-ter.

*All'articolo 605 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 3-bis, in presenza dei medesimi requisiti ».*

**11. 01.** Mantovano, Marino.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**12. 2.** Parenti.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 2.** Parenti.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole « 4-bis » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero di condannato alla reclusione, per il quale ricorra una o più delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 99 del codice penale ».

**13. 01.** Mantovano, Marino.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**\*14. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

**\*14. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*14. 3.** Parenti.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**\*15. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

**\*15. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*15. 3.** Parenti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente numero:

« 1-bis) nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a

un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; »

**15. 01.** Mantovano.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** Copercini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16. — 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se, pur sussistendo le esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274, il giudice ritiene che tali esigenze possono essere salvaguardate con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e l'imputato abbia dichiarato il proprio consenso.

2-quater. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di controllo di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli ».

**16. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*16. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*16. 7.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*16. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*16. 8.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prescrive con le seguenti: può prescrivere.*

**16. 9.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.*

**16. 12.** Mantovano, Marino.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 16. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 16. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 5.** Copercini.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**\*17. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

**\*17. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*17. 3.** Parenti.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Il condannato o.*

**18. 2.** Pisapia.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonché programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati ».

**19. 01.** Mantovano, Marino.

## ART. 20.

*Sopprimerlo.***20. 1.** Copercini.

## ART. 21.

*Sopprimerlo.***21. 1.** Copercini.*Sopprimere il comma 1.***21. 2.** Copercini.*Sopprimere il comma 2.***21. 3.** Copercini.*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. I posti previsti nelle dotazioni organiche degli uffici dei giudici di pace, come modificati dal decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 di cui al primo comma, saranno coperti esclusivamente nelle sedi che nell'anno 1999 hanno registrato un carico di lavoro superiore a 60 processi di cognizione per ciascun giudice di pace previsto in organico. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia effettueranno le nuove nomine dei giudici di pace sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, per un numero di giudici non superiore a quello che si determina assegnando a ciascun ufficio un giudice di pace ogni 60 processi di cognizione, o frazione di 60, sopravvenuti nell'anno 1999. Coloro che hanno presentato domanda di nomina ai sensi del decreto sopra citato e che saranno valutati idonei e non saranno nominati o non prenderanno possesso dell'ufficio per mancanza

di disponibilità di posti, come determinati ai sensi del comma precedente, potranno essere nominati successivamente e non oltre il 31 dicembre 2002, a seguito di vacanze o nuove disponibilità di posti in organico nella sede richiesta o in altre. In questi casi la nomina è subordinata solo all'assenza di domande di trasferimento da parte di giudici in servizio ed all'effettuazione del tirocinio previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Per esigenze temporanee del servizio e fino alla nomina dei nuovi giudici i Presidenti delle Corti di appello competenti potranno disporre l'applicazione di giudici in servizio nello stesso distretto o in quello attiguo anche in deroga all'articolo 10-bis della legge 24 novembre 1999, n. 468.

**21. 4.** Saponara.

## ART. 22.

*Sopprimerlo.***22. 1.** Copercini.*Sopprimere il comma 1.***22. 2.** Copercini.*Sopprimere il comma 2.***22. 3.** Copercini.*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari attualmente in servizio a decorrere da nove mesi successivi alla scadenza del triennio di nomina in corso.

**22. 4.** Manzione.

## ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 4.** Copercini.

*Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**23. 5.** Manzione.

## ART. 24.

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Copercini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 e 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

**24. 2.** Saponara.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
24. 01 DELLA COMMISSIONE.

*All'articolo 24-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

**0. 24. 01. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:*

« ART. 24-bis. — 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. ».

**24. 01.** La Commissione.

*All'articolo 24-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

**0. 24. 02. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:*

« ART. 24-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno ».

**24. 02.** La Commissione.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 3.** Copercini.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26. 1.** Copercini.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Attività della società Maguro)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per sapere – premesso che:

da notizie apparse sulla stampa nazionale – segnatamente *Il Sole 24 Ore* e *Il Mattino* – si apprende che una *holding*, la « Maguro », società di consulenza con sede legale a San Prospero, in provincia di Parma, ha coordinato un gruppo di ben 452 imprese del centro-nord, pronte a investire oltre 22 mila miliardi nel Mezzogiorno;

queste imprese hanno chiesto di accedere ai benefici previsti dalla legge n. 488 del 1992;

per ciascuna delle imprese vengono chiesti 11,9 miliardi di contributi, da sommare ai 49,9 miliardi che la singola impresa sarebbe disposta ad investire;

le richieste presentate dalle 452 imprese ammontano a 5.588 miliardi;

se dovessero essere accettate le domande presentate dalle imprese attraverso la *holding* « Maguro », non resterebbero fondi per nessun'altra impresa;

le perplessità nascono anche dal fatto che la *holding* « Maguro » propone, attraverso il suo sito internet, anche una sorta di programma politico, prefiggendosi la fondazione della « Repubblica della terra » e promettendo un milione di posti di lavoro –

se l'iniziativa della « Maguro » e delle aziende da essa coordinate, è rispondente ai parametri della legge n. 488 del 1992;

se non ritenga anomalo il fatto che 452 imprese chiedono lo stesso finanziamento impegnandosi ad investire la stessa cifra;

se non ritenga fondato il pericolo che, qualora fosse accordato il finanziamento alle 452 imprese, non resterebbero fondi per le imprese meridionali e per altre imprese disposte ad investire nelle aree depresse.

(2-02753) « Sales, Abaterusso, Attili, Barbieri, Bonito, Bova, Brancati, Brunale, Campatelli, Cappella, Carboni, Caruano, Corvino, De Simone, Di Bisceglie, Di Fonzo, Faggiano, Jannelli, Manzini, Mastroluca, Mauro, Oliverio, Olivo, Rabbito, Rizza, Rossiello, Rotundo, Siniscalchi, Stanisci, Targetti, Trabattoni, Gaetano Veneto, Dedoni, Gaetani, Giardiello, Petrella, Vozza, Molinari ».

(29 novembre 2000).

**(Sezione 2 – Esuberi di personale nella FIAT)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per sapere – premesso che:

il recentissimo annuncio, da parte della Fiat, dei cosiddetti « esuberanti » di mille impiegati degli enti centrali di Mirafiori

contrasta nettamente con le affermazioni che i vertici Fiat hanno solennemente reiterato, negli ultimi dodici mesi, sullo stato di salute, definito « buono » del gruppo, anche nella recentissima relazione trimestrale;

questa decisione unilaterale della Fiat, che sta destando ovviamente una grandissima preoccupazione a Torino e in Piemonte, è stata assunta, apparentemente, senza alcun tipo di preventiva consultazione con le parti sociali ed istituzionali —

se la grave decisione della Fiat sia stata, in realtà, già precedentemente comunicata al Ministro del lavoro e, in tal caso, se lo stesso ne abbia informato il Governo;

a quanto ammontino i finanziamenti che il Governo sta per erogare o ha già in corso di erogazione in favore della Fiat per i nuovi progetti riguardanti « Arese-auto a basso impatto ambientale »;

se la decisione della Fiat sia conseguenza degli accordi segreti con la General Motors;

se non si intenda necessario, al fine di accertare quanto sopra, acquisire dalla Fiat il testo completo dell'accordo, ivi comprese le *side-letters*, in cui sono specificati tutti i reali termini ed i tempi di attuazione anche in rapporto all'occupazione, che — in tutte le pubbliche dichiarazioni — la coppia Fresco-Cantarella ha sempre sostenuto che non sarebbe stata minimamente ridotta.

(2-02743) « Borghezio, Alborghetti, Anghinoni, Balocchi, Bosco, Calzavara, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Dalla Rosa, Donner, Dozzo, Dussin, Fongaro, Fontan, Frosio Roncalli, Galli, Grugnetti, Martinelli, Michielon, Molgora, Parolo, Pirovano, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Stefani, Stucchi, Vascon, Bianchi Clerici, Chiappori, Giancarlo Giorgetti ».

(17 novembre 2000).

**(Sezione 3 – Questioni di incompatibilità funzionale relative a magistrati)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia e il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con sentenza resa all'udienza dello scorso 9 giugno 2000 dalla sezione disciplinare, il Consiglio superiore della magistratura ha escluso i numerosi e reiterati addebiti che erano stati mossi al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pititto, dal dirigente dell'ufficio, Salvatore Vecchione, confermandone implicitamente la finalità persecutoria;

la sentenza medesima, in particolare, ha assolto il dottor Pititto dall'addebito di aver emesso un decreto di sequestro di un cacciabombardiere e di un elicottero senza averne previamente informato il procuratore Vecchione, affermando che, secondo quanto era evidente, il dottor Pititto non aveva alcun obbligo di informarlo;

l'assoluzione del sostituto procuratore da detto specifico addebito dimostra l'illegittimità del provvedimento con il quale il dottor Vecchione, proprio con il pretesto di non esserne stato previamente informato, aveva bloccato in via di fatto il decreto di sequestro in questione ed, inoltre, aveva sottratto al sostituto la relativa inchiesta;

il Consiglio superiore della magistratura ha, pertanto, implicitamente ma inequivocabilmente, riconosciuto l'illegittimità del provvedimento emesso dal dottor Vecchione ed appare, quindi, assolutamente incongruente ed incomprensibile che continui a lasciare al suo posto il dottor Vecchione;

l'atteggiamento di inerzia del Consiglio superiore della magistratura appare ancor più incomprensibile ove si consideri che il procuratore Vecchione aveva già sottratto, sempre allo stesso sostituto, l'in-

chiesta sull'omicidio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con motivazione che ormai, sulla base della relazione redatta dall'ispettore del ministero della giustizia, Vitaliano Calabria, risulta incontestabilmente falsa;

il dottor Vecchione, deponendo alla detta udienza davanti al Consiglio superiore della magistratura quale testimone, con le sue esitazioni ed i suoi « non ricordo » di fronte alle domande postegli, ha fornito di sé un'immagine del tutto inadeguata rispetto all'incarico ricoperto;

risulta agli interpellanti, inoltre, che, a seguito di trasmissione di atti inerenti alla revoca dell'inchiesta Alpi-Hrovatin da parte del Consiglio superiore della magistratura alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, il dottor Vecchione sia stato iscritto anche nel registro degli indagati per i reati di falso e di abuso d'ufficio;

sotto la direzione del dottor Vecchione la Procura della Repubblica di Roma si è caratterizzata per aver gestito in modo controverso una serie di indagini particolarmente delicate, a partire da quella, già richiamata, sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, passando per quelle relative all'uccisione della studentessa Marta Russo e all'attentato che è costato la vita al professor D'Antona, e concludendo con la frettolosa archiviazione del caso Bagasson —:

se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se, alla luce di tali circostanze, non ritenga di promuovere o sollecitare la procedura *ex* articolo 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, cioè l'immediata dichiarazione di incompatibilità funzionale del dottor Salvatore Vecchione, nonché le opportune iniziative sul piano disciplinare.

(2-02691) « Fragalà, Alboni, Amato, Becchetti, Biondi, Cardiello, Carmelo Carrara, Colucci, Contento, De Luca, Dell'Utri, Divella, Fino, Frau, Gagliardi, Garra, Gazzilli, Giannattasio,

Giudice, Lavagnini, Leone, Lucchese, Malgieri, Mancuso, Martini, Masiero, Matranga, Menia, Messa, Mitolo, Niccolini, Paolone, Pecorella, Antonio Pepe, Radice, Rivelli, Santori, Savarese, Stagno D'Alcontres, Tassone, Trantino, Tringali, Zaccheo ».

(2 novembre 2000).

#### (Sezione 4 — Collegamenti marittimi con la Sardegna)

#### D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato hanno previsto nel proprio piano di impresa la progressiva riduzione degli impegni di servizio pubblico per quanto attiene ai collegamenti navali fra Civitavecchia e la Sardegna nei quali sarà impiegata una sola nave traghetto invece delle quattro precedentemente in attività su questa rotta;

la penalizzazione di questo collegamento, conseguenza logica e diretta della nuova strategia aziendale delle Ferrovie volta alla progressiva riduzione del trasporto passeggeri sulle navi fra Civitavecchia e la Sardegna ed all'impiego esclusivo delle navi per il trasporto delle merci, pone rilevanti problemi all'economia della Sardegna e al territorio di Civitavecchia, area che da sempre ha tratto benefici dal flusso dei passeggeri in transito;

prime vittime della nuova politica delle Ferrovie dello Stato sono i 700 dipendenti della cooperativa « Garibaldi » (300 a Civitavecchia e 400 nella zona dello stretto di Messina) alla quale la divisione navigazione delle Ferrovie dello Stato ha comunicato che dal prossimo 1° gennaio 2001 non sarà rinnovato il contratto di appalto per i servizi di ristorazione e as-

sistenza ai passeggeri ed al personale di bordo dei traghetti; infatti, prendendo atto delle nuove quanto imprevedibili prospettive di non lavoro che le si aprono, la « Garibaldi » ha inviato numerose lettere di licenziamento al personale marittimo di camera e di mensa ed a quello amministrativo, mentre centinaia di altre lettere dello stesso tenore stanno per essere recapitate ai lavoratori della cooperativa fino ad oggi impiegati sulle navi traghetto;

il dramma dei lavoratori della cooperativa « Garibaldi » è la più recente conseguenza di una dissennata politica, attuata oltre che dalle Ferrovie anche dalla Tirrenia, compagnia di navigazione di Stato, anch'essa ignara delle più elementari regole che debbono essere seguite da chi è chiamato ad esercitare servizi a prevalente interesse pubblico, una politica volta alla progressiva cancellazione dei servizi di nave traghetto e che ha posto le premesse per il licenziamento di oltre un centinaio di marittimi di macchina e di coperta, di circa 250 ufficiali radiotelegrafisti e di circa 100 medici di bordo —

se non si ritenga opportuno invitare le Ferrovie dello Stato a rivedere la parte del piano di impresa relativa agli impegni legati ai collegamenti attualmente serviti dalle navi traghetto o, quanto meno, se non si ritenga opportuno attuare con maggiore gradualità ed in tempi più dilatati la riduzione dei servizi marittimi, al fine di consentire il graduale assorbimento della forza lavoro e dare ai privati la possibilità di subentrare nei servizi dismessi per non privare i cittadini e l'economia delle isole, di un essenziale sistema di trasporti;

se il mancato rinnovo dell'appalto alla cooperativa « Garibaldi » sia la premessa per l'assunzione della gestione diretta da parte delle Ferrovie dei servizi di camera e di mensa, ed in questo caso, di quale personale intenda avvalersi l'azienda ferroviaria, quali garanzie verrebbero assicurate ai lavoratori della cooperativa, e quali sarebbero per l'azienda ferroviaria i vantaggi economici e gestionali derivanti dall'assunzione in proprio di tali servizi;

quali azioni si intendano svolgere per prevedere la ricollocazione del personale della cooperativa « Garibaldi », o quantomeno il suo assorbimento ed assunzione da parte delle Ferrovie dello Stato.

(2-02763) « Pisanu, Amato, Aprea, Aracu, Becchetti, Berruti, Bonaiuti, Donato Bruno, Conte, Cuccu, De Ghislanzoni Cardoli, De Luca, Floresta, Frattini, Gazzara, Gazzilli, Giuliano, Leone, Marotta, Massidda, Melograni, Palumbo, Prestigiacomo, Alessandro Rubino, Santori, Saponara, Stagno D'Alcontres, Stradella, Tarditi, Viale, Vito, Baiamonte, Bertucci, Collavini, Di Luca, Giovine, Giudice, Possa, Rivolta, Rosso, Sestini, Martino, Manca ».

(5 dicembre 2000).

#### **(Sezione 5 – Interessi sui mutui bancari)**

#### **E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

voci insistenti, ampiamente riportate dai quotidiani, riferiscono di una precisa volontà, da parte del Governo, di intervenire, o con un decreto o con un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2001, sulla ormai incandescente vicenda degli interessi sui mutui bancari, alla luce delle recenti pronunzie della Suprema Corte di Cassazione —:

se il Governo, nell'assumere le sue decisioni abbia ben valutato il rilievo etico, giuridico ed economico-sociale delle buone ragioni di cui sono legittimamente portatori, i titolari di mutui fiduciari e, più in genere, il vasto « popolo delle partite Iva » che ha manifestato e manifesta sulla questione, indirizzando alle banche decine di migliaia di lettere con la richiesta di ridu-

zione dei tassi al di sotto del tasso-soglia previsto dalla legge antiusura, che, come tutte le leggi, deve valere per tutti, anche comprese.

(2-02771) « Borghezio, Mancuso, Delmastro delle Vedove, Aloï, Anghinoni, Aracu, Bosco, Donato Bruno, Buontempo, Cola, Colucci, Copercini, Donner, Dozzo, Duilio, Faustinelli, Fontan, Galli, Gissi, Gramazio, Grugnetti, Landolfi, Mammola, Marzano, Napoli, Pezzoli, Pittino, Riccio, Santori, Saponara, Tarditi, Terzi, Vascon, Giannattasio, Lavagnini, Leone, Martinelli, Scarpa Bonazza Buora ».

(7 dicembre 2000).

**(Sezione 6 – Attività dell'organizzazione criminale dei « Casalesi »)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella giornata del 4 dicembre 2000, il collaboratore di giustizia Domenico Frascogna, durante l'udienza del processo denominato « Spartacus 2 », ha rivelato che l'organizzazione criminale detta dei « Casalesi », aveva predisposto un piano per sopprimere il senatore Lorenzo Diana, segretario della commissione antimafia;

tali dichiarazioni, riportate da alcuni quotidiani, confermano la grande pericolosità dei clan criminali operanti nell'agro aversano, i quali, dopo aver subito negli ultimi cinque anni centinaia di arresti si vanno riorganizzando principalmente a seguito delle scarcerazioni di tanti affiliati alcuni dei quali ideatori del progetto dell'attentato al senatore Diana;

attualmente, dopo gli ottimi risultati ottenuti dallo Stato nella lotta all'organizzazione criminale dei « Casalesi », c'è da

registrare un indebolimento su tale fronte sia per la carenza di uomini delle forze di polizia operanti sul territorio sia per l'esiguo numero di magistrati della procura distrettuale e del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

la gravità della situazione rende indispensabile rilanciare una seria offensiva dello Stato non solo per neutralizzare le attività malavitose della camorra ma principalmente per instaurare in quel comprensorio agibilità democratica e migliori condizioni di sicurezza –:

se non ritenga doveroso dispiegare stabilmente su quel territorio un contingente di forze di polizia numericamente consistente ed estendere l'operazione « Golfo » al litorale domizio ed all'agro aversano;

quali ulteriori iniziative intenda adottare a tutela della incolumità personale e dei familiari del senatore Diana alfiere della lotta alla criminalità organizzata nel casertano.

(2-02776) « Mussi, Gatto, Cennamo, Sinscalchi, Jannelli, Siola, De Simone, Nappi, Voza, Giardiello, Corvino, Sales, Barbieri, Petrella ».

(11 dicembre 2000).

**(Sezione 7 – Attività della Croce Rossa italiana)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

sul *Corriere della Sera* del 16 novembre 2000 è apparsa la notizia che la presidente delle Croce Rossa Italiana, Maria Pia Garavaglia, è entrata a far parte del Coordinamento nazionale dell'Ulivo, assieme ad altre sei donne rappresentanti della società civile, per sostenere la campagna elettorale di Francesco Rutelli;

la Croce Rossa Italiana non può e non deve per definizione essere coinvolta, nella figura del suo presidente in operazioni politiche di parte;

questo è l'ennesimo infortunio della « chiacchierata » gestione della Croce Rossa da parte della signora Garavaglia —:

quali iniziative intenda assumere perché la signora Garavaglia si dimetta da presidente della Croce Rossa Italiana per poter liberamente svolgere la sua attività politica.

(2-02757) « Giovanardi, Aprea, Aracu, Baccini, Berruti, Casini, Cicu,

Conte, Covre, D'Alia, Del Barone, Follini, Franz, Galati, Giovine, Liotta, Losurdo, Marinacci, Marotta, Michelini, Migliori, Neri, Paroli, Peretti, Pittino, Porcu, Possa, Radice, Rossetto, Rosso, Savelli, Becchetti, Chiappori, De Ghislanzoni Cardoli, Di Comite, Fino, Gagliardi, Gastaldi, Giannatasio, Lavagnini, Lucchese, Massidda, Santori, Scarpa Bonazza Buora ».

(30 novembre 2000).